

(N. 1117)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1950

Proroga al 30 giugno 1950 della temporanea facoltà attribuita alle amministrazioni militari di tenere i conti relativi ai materiali soltanto a quantità e non a valore.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366, venne temporaneamente concesso, fino al 30 giugno 1949, alle amministrazioni militari di dimostrare nei propri conti i materiali in carico agli enti dipendenti solamente a quantità, escludendosi in tal modo l'indicazione del valore.

Tale eccezionale semplificazione costituiva in sostanza una proroga di facoltà già concessa per il periodo bellico con l'articolo 84 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, che dettava, appunto, norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

Con la cessazione dello stato di guerra ed il graduale rientro nella normalità della pubblica amministrazione, quindi, avrebbe dovuto anche venir meno tale eccezionale facoltà.

Sta di fatto però che il ripristino del sistema previsto dalle norme contabili vigenti prima

della guerra e che avrebbe imposto l'attribuzione dei valori anche ai conti dell'amministrazione militare, come praticato presso tutte le altre amministrazioni, è stato ritardato per considerazioni di carattere prevalentemente pratico.

Dato infatti il peculiare carattere dei materiali militari, questi per la loro importanza, complessità ed eterogenità richiedono la ristampa di appositi, voluminosi nomenclatori.

D'altra parte per la compilazione di tali nomenclatori si incontrano difficoltà notevoli sia per la classificazione di materiali del tutto nuovi non esistenti prima della guerra, sia per le varianti da apportare alle denominazioni di quelli già esistenti e che sono stati modificati in alcune loro caratteristiche, sia per l'attribuzione di valori aggiornati.

Tale complessa opera è stata affrontata dal Ministero della difesa con la costituzione di apposite commissioni.

Tuttavia dette operazioni, che avrebbero il fine ultimo di riclassificare, inventariare e rivalutare tutti i materiali militari — dopo di che solamente sarebbe possibile ripristinare il sistema di rilevazione contabile anche a valore oltre che a quantità — non potranno essere condotte a termine, come ritiene la predetta amministrazione, prima dell'inizio dell'esercizio 1950-51.

Pertanto, rendesi opportuno consentire alle

amministrazioni militari di tenere i conti solo a quantità fino a detta data.

Nello schema di disegno di legge allegato sono stati accolti i suggerimenti della Corte dei conti, sentita a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273.

Per le considerazioni dianzi esposte confido, onorevoli senatori, che vorrete dare il vostro assenso all'unito schema di disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366, sono applicabili fino al 30 giugno 1950 a decorrere dal 1° gennaio 1948.